SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 711)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

e dal Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro per i Beni culturali e ambientali

(ARIOSTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1980

Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La presente legge risponde a un bisogno da tempo sentito dalla cultura e dall'Amministrazione e al preciso imperativo di una recente norma legislativa. Anche da noi infatti si è venuta a formare una coscienza del valore della « natura » perchè la vita della comunità si svolga in modo migliore: natura da salvaguardare per la salute, per la ricreazione, per l'osservazione scientifica, per la contemplazione, se si vuole, e anche per la stessa integrità fisica del territorio. E tra gli altri strumenti per questa salvaguardia si è riconosciuta l'efficacia della protezione di aree a vario titolo di più intenso valore, mediante istituzione, su tali aree, di una particolare disciplina di utilizzo. Sono queste istituzioni, appunto, le « riserve naturali »; e tra le riserve naturali quelle di maggiore rilievo, quali strumenti su territori di maggiore impegno, sono quelle storicamente oramai denominate « parchi nazionali ».

Di fronte alla varietà dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali esistenti, e soprattutto di fronte all'esigenza di ampliarne il numero e l'efficacia, ormai da gran tempo si reclama una legge generale per dare un assetto organico a tutta questa materia, come del resto da tempo è stato fatto negli altri Paesi civili.

Associazioni culturali, istituti scientifici, organismi ministeriali, singoli parlamentari e loro commissioni in questi ultimi due decenni si sono posti il problema di tale legislazione generale e numerose sono state le proposte di legge. Tra queste è doveroso ricordare il disegno di legge n. 222, VI legislatura, del Senato, presentato il 21 luglio 1972, di iniziativa dei senatori Cifarelli, Spagnolli ed altri, dal titolo: « Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali ». E ciò perchè quel disegno di legge ha finito per trovarsi al centro del dibattito su tutta la materia, tra l'altro, come oggetto di parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (ottobre 1972); di una « indagine conoscitiva » da parte della competente commissione del Senato (primavera 1973); di un attento esame comparato da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, che vi ha dedicato un apposito convegno (1973). Il disegno di legge Cifarelli è stato tenuto particolarmente presente nella redazione del presente disegno di legge. Naturalmente analoga attenzione è stata data al disegno di legge presentato dal senatore Mazzoli nella precedente legislatura e riproposto nell'attuale, nonchè a tutti gli altri disegni di legge e, in particolare, ai più recenti (senatore Cipellini ed altri).

Oltre a rispondere, dunque, a un bisogno così fortemente sentito da associazioni protezionistiche e scientifiche, dal Parlamento e dai vari organi dell'Amministrazione pubblica, il presente disegno di legge tende ad essere anche un adempimento, con opportune integrazioni ed adattamenti alle situazioni attualmente emergenti, al disposto dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emesso in « Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che regola il completamento del trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni. Rispetto al disegno di legge Cifarelli il presente disegno di legge si distingue principalmente per aver proposto soluzioni ai problemi di ordine pratico che da quella recente normativa sono stati posti alla disciplina generale della materia di cui qui si tratta. Nell'esame dei singoli articoli si avrà pertanto frequente occasione di riferirsi a dette norme.

Il disegno di legge si suddivide nei 6 titoli seguenti: 1) Disposizioni generali; 2) Parchi nazionali; 3) Riserve naturali (diverse dai parchi nazionali) istituite dallo Stato; 4) Riserve naturali istituite dalle Regioni; 5) Parchi e riserve marine; 6) Norme finali, transitorie e finanziarie.

Nel titolo I si propone il concetto di patrimonio naturale nell'interesse della comunità nazionale, e come tale di competenza dello Stato (art. 1). Si istituisce il « Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale » (art. 2). Esso è l'organo centrale di ideazione, consulenza e promozione di tutta l'attività di conservazione della natura mediante aree protette, chiunque sia a svolgerla: Stato, Regione, privati, eccetera. Esso riceve dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) il collegamento col Governo, che del resto è istituzionalizzato con l'essere inserito nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed avere suo presidente lo stesso Ministro.

Il Consiglio ha autonomia operativa, è quanto più possibile tecnico e il suo operato ha la massima pubblicità.

Il concetto di patrimonio naturale, che con l'articolo 1 viene proposto, è l'espressione giuridica di quella presa di coscienza della « natura » come valore sociale, di cui si è già fatto cenno.

La direzione della tutela e dell'utilizzo di questo patrimonio sono di competenza dello Stato, in riferimento all'articolo 9 della Costituzione e all'articolo 3 della legge n. 382 del 1975, giacchè esse rispondono a « esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari ».

L'azione di indirizzo e coordinamento, che in questi termini spetta allo Stato, si esercita mediante la formulazione di una azione programmata a livello nazionale e l'affermazione dei princìpi generali ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad attenersi, mentre quelle a statuto speciale provvedono sulla base delle loro competenze nei limiti fissati nei loro statuti e relative norme di attuazione.

Ancora all'articolo 1 si adotta la denominazione di « aree protette » per tutte quelle aree a protezione delle quali sono istituite le riserve naturali (*sensu lato*), e cioè i parchi nazionali e le altre riserve naturali. Con questo si assumono provvisoriamente, in attesa che vengano stabilite, come previsto, una classifica e nomenclatura ufficiali, quelle in uso nella dottrina e in particolare adottate dalla UICN (Unione internazionale conservazione natura), secondo la quale appunto, sono tutte « riserve naturali » e tra esse hanno una particolare importanza per vari motivi i « parchi nazionali ».

L'articolo 2 è di particolare rilievo e si riferisce all'istituzione del Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale; un organismo destinato ad avere una notevole parte in tutto il funzionamento della legge.

Nell'articolo 3 si enumerano i suoi compiti, che essenzialmente sono di ordine tecnico. Alcuni di essi sono sostanzialmente operativi: fissazione dei criteri di classificazione, tenuta della lista ufficiale dei parchi e delle riserve, predisposizione del piano nazionale di coordinamento da presentare al CIPE per l'approvazione, progettazione e studi e proposte di nuovi parchi nazionali nelle aree indicate nella legge e altre riserve naturali, attività di promozione per la formazione del personale, presentazione della relazione annuale sullo stato del patrimonio naturale nazionale. I rimanenti compiti sono di consulenza generale dell'attività dei pubblici poteri nella gestione del patrimonio naturale, con particolare riferimento agli impegni assunti in campo internazionale. La sua composizione è intesa ad assicurare la presenza della competenza di persone qualificate nella tutela dell'ambiente. Per questo, invece del solito termine di « esperti », si è preferito la dizione « persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia dell'ambiente », limitando così la scelta a siffatte persone. Ne fanno parte le principali associazioni protezionistiche. La presidenza spetta al Ministro dell'agricoltura, assicurando così l'accesso alle più elevate sedi di Governo. Adatta pubblicità degli atti dovrebbe consentirne il controllo continuo da parte del Parlamento e dell'opinione pubblica.

L'articolo 4 prevede la classificazione delle aree protette ed il « piano nazionale di coordinamento ». Viene così assicurato uno strumento sostanzialmente di programmazione, entro il quale si dovrebbe collocare tutta l'attività di protezione del patrimonio naturale.

Nel titolo II si tratta di parchi nazionali. Gli esistenti vengono uniformati, con decreti delegati, al modello indicato dal presente disegno di legge (art. 5). Questo modello prevede per ciascun parco un ente (artt. 6 e 7), stabilisce i divieti (art. 8), le attività consentite (artt. 9 e 12). Il parco opera in conformità di un piano territoriale di coordinamento (art. 10), svolge un'attività di promozione economica e sociale (art. 13). Fondamentale è l'articolazione in zone, « A », « B », « C », « D » (art. 11), con misure di salvaguardia (art. 14) e disposizioni per gli espropri e per le sanzioni (artt. 15 e 16). Con l'articolo 17 la legge prevede l'istituzione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, di otto nuovi parchi nazionali che

sono quelli già studiati e compresi nel « Progetto '80 »: Alpi marittime, Dolomiti Bellunesi, Delta del Po (naturalmente su entrambe le rive), Monti Sibillini, Pollino, Etna, Gennargentu. A questi va aggiunto quello delle Alpi tarvisiane.

Esaminando in dettaglio e congiuntamente il titolo I e II del disegno di legge si osserva che con l'articolo 5 si stabilisce l'adeguamento dei parchi esistenti al modello istituito nello spirito di una legge organica. L'articolo 6 tratta questioni di delimitazioni e della relativa salvaguardia. Con l'articolo 7 si prevede l'istituzione di un « ente » per ciascun parco e se ne stabiliscono gli organi e le funzioni. In tutta questa materia come nei divieti di fare (art. 8), nelle attività consentite (artt. 9 e 11), ci si attiene a norme sostanzialmente accolte nei più attendibili progetti di legge.

Il piano « territoriale di coordinamento » di cui all'articolo 10 è pure uno strumento di grande rilievo nell'economia della disciplina proposta. Dovrebbe essere la sede di un armonico incontro dei vari soggetti pubblici interessati alla vita del parco: la pubblica Amministrazione, le Regioni e gli enti locali, il Consiglio nazionale.

Se tuttavia dovessero verificarsi conflitti è previsto un ricorso al CIPE nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 382 del 1975.

Con l'articolo 13 si attribuiscono all'ente parco compiti anche di promozione economica in attuazione di un « piano economico sociale » nello spirito della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (la legge « quadrifoglio »).

Anche nella ripartizione del territorio in zone di diversa intensità di disciplina di utilizzo, di cui all'articolo 11, si ricalca quanto previsto in molti dei precedenti progetti. Si prevede pertanto anche la zona « D » per evitare gli inconvenienti che presenterebbe una zona « pre-parco » esterna alla competenza dell'ente. L'articolo 14 prevede le necessarie salvaguardie, l'articolo 15 rinvia alla legge urbanistica per gli espropri, l'articolo 16 stabilisce sanzioni differenziate per le varie violazioni.

Con l'articolo 17 del presente disegno di legge si configura una procedura organica, munita di ogni garanzia per i vari poteri interferenti, per l'istituzione, mediante decreti presidenziali, degli otto parchi nazionali già indicati. Sette di essi sono stati previsti dal programma del « Progetto '80 » e sono stati oggetto di studio e in alcuni casi di appositi progetti di legge.

Il titolo III tratta le riserve naturali, diverse dai parchi nazionali, istituite o da istituirsi dallo Stato, o di interesse nazionale (articoli 18 e 21). Per questo scopo è previsto un « Servizio centrale delle riserve naturali dello Stato » che, senza essere un ente autonomo, ma avendo struttura adeguata e snella, svolgerebbe funzioni tecniche simili a quelle dell'ente parco. È chiaro che si tratta di un servizio unico ed articolato per tutte le riserve di Stato istituite e istituende (art. 19). Particolare attenzione è stata dedicata al personale che sarà statale e del Corpo forestale dello Stato, posto in posizione di fuori ruolo. Con l'articolo 20 si istituisce un « Patrimonio naturalistico dello Stato » di cui le riserve trattate all'articolo precedente sono una componente fondamentale. I compiti del servizio sono specificati nell'articolo 21.

La notevole novità è l'istituzione del « Servizio centrale » di cui all'articolo 19. Il patrimonio di riserve naturali attualmente di proprietà dello Stato e da esso amministrato è rilevante come risulta dall'ampia letteratura a riguardo. Si tratta di n. 105 riserve per quasi 70 mila ettari. A quel patrimonio si aggiungono i territori di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 identificati con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1979, n. 37 e quelli derivanti dall'identificazione in corso di cui al terzo comma dello stesso articolo 68 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per l'amministrazione di questo patrimonio si è previsto un organismo centrale simile, funzionalmente, all'ente previsto per ciascun parco, cercando di risolvere in modo ottimale i complessi problemi del personale che in parte già opera nell'ambito delle riserve naturali e che sarà autonomamente utilizzato, pur appartenendo sempre al Corpo forestale dello Stato, ed addestrato alle peculiari esigenze della difesa della natura.

Il titolo IV tratta dei parchi e delle riserve denominate complessivamente aree protette, istituite o da istituire da parte delle Regioni (artt. 22 e 23). Fondamentale è il rispetto delle competenze deferite alle Regioni dalla recente normativa, nell'ambito delle direttive di indirizzo e di coordinamento che spettano allo Stato e delle quali è ispiratore il Consiglio nazionale. L'azione delle Regioni si dovrebbe esercitare sulla base di una disciplina ispirata ai princìpi fondamentali contenuti nella legge di attuazione dei piani regionali per la protezione della natura mediante aree protette, da adottare in conformità del piano nazionale di coordinamento.

L'intero titolo V è dedicato alle riserve e parchi marini. Questa materia ha dovuto essere trattata separatamente dalla restante per una serie di motivi tecnici (naturalistici e giuridici). Diverse sono le situazioni ambientali, catastali, di competenza. Esso comprende gli articoli dal 24 al 34, uno spazio notevole nell'economia di questo provvedimento, che è stato richiesto per la peculiarietà della materia, che non si presta ad un trattamento comune con il resto della materia oggetto di questo disegno di legge.

Entrando nel dettaglio, la normativa riguardante la protezione e la gestione di aree marine di particolare importanza ai fini naturalistici, culturali, scientifici ed educativi, pur presentando caratteristiche peculiari, non può non essere inclusa per le analogie delle funzioni, la coincidenza dei fini, nella normativa riguardante i Parchi nazionali e le riserve naturali. Anzi molti parchi e riserve naturali terrestri presentano la necessità di dare una continuità al proprio *status* di protezione anche alle aree marine circostanti (e viceversa), tenendo fede al principio che le coste non sono la fine della terra ma il punto naturale d'incontro tra la terra ed il mare e tenuto conto che quanto accade sul territorio può avere influenza nefasta sul mare.

A favore di questo inserimento c'è un altro motivo. Il noto decreto n. 616 del 1977 non trasferisce, è vero, alle Regioni a statuto ordinario competenze in materia di acque territoriali e, pertanto, lo Stato può legittimamente predisporre una regolamentazione della materia senza ledere le competenze delle autonomie regionali e locali, ma un collegamento funzionale con queste è necessario comunque perchè, dovendosi a volte estendere, per ottenere i migliori risultati, la protezione anche dell'ambiente terrestre, si finisce con l'invadere il campo delle citate autonomie obbligando a dei rapporti che la normativa quadro regolamenta già per i parchi nazionali e le riserve naturali di competenza statale.

Anche qui si è dovuto affrontare, come per le riserve naturali e i parchi nazionali, un problema di definizione e classificazione delle aree da proteggere che si presentano diversamente, e per le caratteristiche naturali, e per le funzioni che svolgono, o per i fini che tramite esse si vorrebbero realizzare. Viene risolto il problema producendo una definizione generale di riserva marina che, dando al concetto di riserva il significato di serbatoio contenitore, ingloba ogni possibile successiva sottodefinizione o classificazione e delega al Consiglio nazionale il compito di risolvere, anche alla luce del piano generale dei parchi, ogni problema semantico e di classificazione.

Ciò che è importante è stabilire una normativa generale di protezione e gestione di queste aree.

Il titolo si compone di 12 articoli che ricalcano la normativa quadro dei parchi nazionali distinguendosi però in alcuni punti:

a) la riserva marina viene istituita non più con decreto del Presidente della Repubblica, ma con un provvedimento del Ministro della marina mercantile che è di concerto con gli altri Ministri interessati, quando le aree protette inglobano anche territori costieri;

b) la promozione e la gestione dell'area, presentando una complessità di rapporti giuridici, economici e sociali, inferiore a quella di un parco nazionale o riserva terrestre, potrà essere affidata direttamente alle Capitanerie di porto o ad enti od organismi, non necessariamente complessi come gli enti previsti per i Parchi nazionali, ma anzi organismi pubblici o privati come enti locali, istituti di ricerca o associazioni riconosciute;

c) comunque la gestione dell'area sarà realizzata mediante un ufficio di amministrazione, assistito da un consiglio consultivo, rappresentativo dei differenti interessi in questione;

d) il piano territoriale è sostituito da uno strumento più flessibile e quindi facilmente modificabile cioè dal piano di gestione, tenuto conto di una minore pressione delle attività umane rispetto alla terra e della scarsità di elementi scientifici ed indici di valutazione disponibili trattandosi, questa delle riserve marine, di materia recente e del tutto nuova almeno per l'Italia;

e) la consultazione obbligatoria e vincolante delle Regioni quando il decreto estenda il vincolo di protezione oltre i confini del demanio.

Nel titolo VI sono previste norme di salvaguardia nelle more istituzionali (art. 35) e norme relative al personale di vigilanza dei parchi e delle altre riserve naturali (art. 36).

Con gli articoli 37 e 38 si provvede infine ad assicurare i mezzi finanziari per il funzionamento del Servizio centrale (sul cui bilancio fanno carico anche le spese del Consiglio nazionale) e dei Parchi nazionali attingendo alle disponibilità recate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (quadrifoglio), e con l'articolo 39 si provvede per il funzionamento dei parchi e delle riserve marine.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali della disciplina e della gestione del patrimonio naturale del Paese, al fine di assicurarne e promuoverne, nell'interesse nazionale e nel rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali, la tutela e la valorizzazione in forma unitaria e coordinata.

Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche e biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

La protezione e la gestione del patrimonio naturale mediante parchi nazionali ed altre riserve naturali, indicati complessivamente con il termine di aree protette, deve adeguarsi ai princìpi contenuti nella presente legge.

Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con il termine « Consiglio nazionale », presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto da membri prescelti tra persone di alta e sperimentata competenza nella salvaguardia dell'ambiente, di cui:

a) nove in rappresentanza dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, dei beni culturali ed ambientali, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della ma-

rina mercantile, della difesa, delle finanze e del turismo e dello spettacolo, designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari con qualifica dirigenziale o equiparati;

b) sei in rappresentanza delle Regioni, i cui territori sono interessati dalla presenza di aree protette, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) tre in rappresentanza delle Comunità montane designati dalla Unione nazionale comuni ed enti montani;

d) nove designati rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Accademia dei Lincei, dall'Associazione Italia Nostra, dall'Associazione italiana per il *World Wildlife Fund*, dal Club Alpino Italiano e da altre associazioni naturalistiche nazionali;

e) uno in rappresentanza della Commissione centrale consultiva per la pesca marittima designato dal Ministro della marina mercantile, con diritto di voto limitato alle sole questioni riguardanti le riserve ed i parchi marini.

I membri di cui alla lettera *b*) sono scelti preferibilmente tra i funzionari delle rispettive amministrazioni.

In caso di mancata designazione dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio nazionale è costituito con quelli già designati purchè di numero non inferiore a 18.

I componenti del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Il Consiglio nazionale può suddividersi in commissioni o gruppi di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte sulle questioni all'ordine del giorno, in numero non superiore a tre.

La presidenza del Consiglio nazionale può essere delegata ad un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale e della sua segreteria, assicurata da personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede con regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

stabilisce i criteri generali per la classificazione e la tipologia delle aree naturali da proteggere, ai quali deve conformarsi la proposta da presentare al CIPE a norma del successivo articolo 4;

predispone il piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale nel quale viene anche prevista l'istituzione dei parchi nazionali di cui al successivo articolo 17;

esamina le proposte e studia i progetti per l'istituzione di riserve naturali nazionali e di riserve e parchi marini e le proposte di ampliamento dei medesimi;

esprime, a richiesta, il parere sull'istituzione di nuove aree protette regionali e sull'ampliamento di quelle esistenti;

coadiuva, sul piano tecnico, gli organi di gestione delle aree protette;

promuove le iniziative relative alla formazione del personale tecnico, scientifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette, predisponendone i relativi programmi;

svolge attività di promozione per la protezione del patrimonio naturale del Paese;

tiene la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione o di cancellazione;

esprime pareri per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale ratificate dal Parlamento;

esprime parere sull'assegnazione di fondi di cui ai successivi articoli 38 e 39 alle aree protette incluse nella lista ufficiale;

assolve a tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge.

Nell'esplicazione delle sue funzioni, il Consiglio nazionale può esprimere raccomandazioni sui programmi di gestione delle aree protette nazionali.

Il Consiglio nazionale presenta, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione al Parlamento sull'attività propria e sullo stato del patrimonio naturale del Paese. A tal fine gli enti e gli organi di gestione delle aree protette sono tenuti a presentare al predetto Consiglio, entro il mese di dicembre di ciascun anno, proprie relazioni sull'andamento delle rispettive gestioni.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale, entro tre mesi dalla sua costituzione, sottopone all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la proposta di classificazione delle aree protette, sia terrestri che marine, tenendo conto degli accordi internazionali nonchè delle raccomandazioni e degli studi delle organizzazioni internazionali competenti in materia.

Tale classificazione diventa definitiva dopo tre mesi dalla data di presentazione della proposta al CIPE, salvo diversa deliberazione di tale organo, ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro i successivi dodici mesi il Consiglio nazionale, sulla base dei progetti regionali di cui al successivo articolo 22 e delle proposte delle Amministrazioni dello Stato interessate ed in particolare del Ministero della marina mercantile per l'individuazione dei parchi e delle riserve marine, da inviare a cura delle Amministrazioni stesse al Consiglio entro sei mesi dalla data di pubblicazione della classificazione di cui al precedente secondo comma, redige uno schema di piano nazionale di coordinamento delle iniziative e degli interventi di protezione del patrimonio naturale.

Lo schema è inviato alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate, che sono tenute entro trenta giorni a far conoscere le proprie osservazioni. Scaduto tale termine, il Consi-

glio nazionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, predispone il testo del piano nazionale da presentare al CIPE entro i sessanta giorni successivi.

Con il piano di coordinamento ciascuna area da proteggere viene attribuita ad una delle categorie della classificazione di cui al precedente secondo comma. Nello stesso piano viene indicata per ciascuna area protetta la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti e viene definito nelle linee generali il programma finanziario per la concessione dei contributi di cui ai successivi articoli 38 e 39.

Ciascun'area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Il piano nazionale di coordinamento, da sottoporre a revisione una prima volta dopo tre anni e successivamente ogni cinque anni con la procedura prevista nel presente articolo, diventa definitivo dopo tre mesi dalla sua presentazione al CIPE, salvo diversa deliberazione di tale organo, ed è esecutivo dal quindicesimo giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI

Art. 5.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, norme per adeguare il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti alle disposizioni della presente legge.

I confini dei parchi nazionali esistenti sono quelli individuati nelle leggi istitutive dei singoli parchi con le modifiche apportate successivamente:

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 no-

vembre 1976, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 14 febbraio 1977;

per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979, pubblicati, rispettivamente, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 1975 e n. 127 del 10 maggio 1979;

per il Parco nazionale dello Stelvio, con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1977, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 26 settembre 1977;

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867.

Per quel che riguarda il Parco nazionale della Calabria, sono abrogate le norme limitative del quinto e del sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503.

Per il Parco nazionale dello Stelvio, entro il termine di cui al precedente primo comma, il Governo è delegato a provvedere ai sensi dell'articolo 3, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, operando al fine che le intese ivi previste siano il più possibile informate anche ai princìpi della presente legge.

Il personale in servizio nei parchi nazionali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando le posizioni economiche acquisite nei ruoli di provenienza e le funzioni esercitate nel parco, nonchè l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il restante personale rimane a disposizione del Corpo forestale dello Stato e può essere impiegato, ove necessario, dall'ente parco con convenzione da stipularsi con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Regione o le Regioni interessate, il perimetro dei parchi nazionali, compresi quelli esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, potrà essere

esteso ai territori limitrofi, individuati dal Consiglio nazionale, la cui aggregazione risulti necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie di ogni singolo parco.

La delimitazione dei territori così aggregati al parco avrà valore provvisorio fino al momento dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco stesso di cui al successivo articolo 10, ovvero fino al momento della estensione di tale piano ai territori di nuova acquisizione.

Tra la data di entrata in vigore del decreto di ampliamento del parco e quella dell'approvazione definitiva del piano territoriale di coordinamento, anche sui territori di nuova acquisizione valgono i divieti di cui all'articolo 8 e le norme di salvaguardia di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 7.

In ciascun parco nazionale la gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali è affidata ad un ente parco, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono organi dell'ente parco: il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio nazionale, tra le persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina l'attività. Esplica le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio direttivo. Adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella successiva seduta.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto oltre che dal Presidente, da un numero di membri variabile da nove a quindici, prescelti tra persone qualificate che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente, per un terzo di scelta governativa, assicurando la rappresentanza del Ministero dei beni culturali e

ambientali e di quello del turismo e dello spettacolo, per un terzo di designazione delle Regioni, delle Comunità montane, o, in mancanza, dei Comuni interessati e, per il rimanente terzo, designati da enti, organizzazioni ed associazioni scientifiche e culturali. Il Consiglio delibera su questioni di interesse generale e, specificatamente, sullo statuto, sul bilancio preventivo e consuntivo, sui regolamenti, sui piani e sulla politica dell'ente. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e delibera a maggioranza dei componenti; per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno uno o più vice Presidenti ed un Comitato esecutivo, composto di non più di tre membri, oltre al Presidente, secondo le modalità stabilite nello statuto. Il Comitato esecutivo segue l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo ed assiste il Presidente nell'adozione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente designato dal Ministro del tesoro, gli altri due, rispettivamente, dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Consiglio nazionale, che lo sceglie nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nonchè da due membri supplenti designati rispettivamente dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

Il Collegio dei revisori esercita il riscontro amministrativo-contabile sugli atti della gestione dell'ente, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, in conformità alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Il Presidente ed i componenti degli organi collegiali dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione d'altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Le indennità di carica del Presidente e dei componenti degli organi dell'ente sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo previo concorso pubblico nazionale per titoli. Assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni.

Le attribuzioni di compiti e la struttura organizzativa vengono precisate per ogni singolo ente parco nello statuto deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio nazionale.

Ciascun ente parco è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e ad esso si applicano le norme contenute in detta legge, salvo gli eventuali adattamenti che si rendano necessari per consentire un normale impiego del personale in rapporto a particolari esigenze.

Art. 8.

Nei parchi nazionali sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, ed individuate nei regolamenti di ciascun parco.

In particolare sono vietate:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, la raccolta ed il danneggiamento di quelle vegetali, nonchè l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possono alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura di cave e di miniere, nonchè l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento, all'interno del parco, di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente parco;

e) l'introduzione o l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

f) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'accensione di fuochi all'aperto.

Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi possono essere introdotte con il regolamento di cui al successivo articolo 12 nella misura compatibile con le finalità del parco.

Art. 9.

Entro il territorio di ciascun parco nazionale l'esercizio di attività che interferiscano con le finalità del parco è oggetto di regolamento secondo le norme della presente legge e nel rispetto dei fini generali di cui al precedente articolo 1 e di quelli specifici indicati nell'atto istitutivo di ogni parco.

Art. 10.

L'ente parco, entro nove mesi dalla nomina dei componenti dei suoi organi, sentiti gli enti locali territoriali interessati, predispone un progetto di piano territoriale di coordinamento del parco, allo scopo di stabilirne i confini definitivi e la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo l'articolazione prevista dal successivo articolo 11.

Il piano è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali, sentito il Ministro della difesa, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, e previo parere del Consiglio nazionale.

Ove l'intesa non si raggiunga, il piano è sottoposto all'approvazione del CIPE.

Il piano, approvato, è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed i vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione, sia per le amministrazioni pubbliche, che per i privati.

Art. 11.

Il piano territoriale di coordinamento del parco di cui al precedente articolo 10 prevede una o più delle seguenti zone:

a) « zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) « zona B » di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In queste zone possono tuttavia essere consentite le utilizzazioni agro-silvo-pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie;

c) « zona C » di protezione, nella quale sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) « zona D » di controllo, nella quale tutte le attività di cui al successivo articolo 12 sono consentite, purchè compatibili con le finalità del parco.

Per la realizzazione delle opere e delle utilizzazioni ammesse nelle zone suddette è necessaria, oltre le autorizzazioni e le concessioni previste dalle leggi vigenti, anche una specifica autorizzazione dell'ente parco.

Art. 12.

Ciascun ente parco, entro sei mesi dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento di cui al precedente articolo 10, predispone, entro i limiti di cui al precedente articolo 8, il regolamento che, rispettando le prescrizioni del piano medesimo, disciplina le seguenti attività, ove consentite:

1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

2) la svolgimento delle attività industriali, commerciali ed agro-silvo-pastorali;

3) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

4) il soggiorno del pubblico;

5) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative.

Il regolamento dispone, in particolare, quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previa deliberazione del Consiglio dei mini-

stri, sentita la Regione o le Regioni interessate, acquisito il parere del Consiglio nazionale.

Art. 13.

Nel rispetto delle finalità conservative del parco e dei vincoli stabiliti dal piano territoriale di coordinamento e dal regolamento, l'ente parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Comunità montane atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili, sentite le Comunità montane e le altre amministrazioni locali interessate.

In particolare l'ente parco, quando non ritenga di dover provvedere direttamente, può concorrere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, con sovvenzioni a privati, associazioni o enti locali per predisporre attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico e per agevolare o promuovere, anche in forma cooperativa, attività agrituristiche e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

Il piano economico-sociale, predisposto dall'ente, viene approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, previo parere del Consiglio nazionale.

Ove l'intesa non si raggiunga, si applica il penultimo comma del precedente articolo 10.

Art. 14.

Fermi restando i divieti di cui al precedente articolo 8 in ogni parco nazionale, dal giorno della sua istituzione alla data di entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento del Parco, le nuove costruzioni, le trasformazioni delle costruzioni esistenti e le opere di modificazione degli usi del terreno sono subordinate all'autorizzazione anche dell'ente parco.

Art. 15.

Gli enti parco possono provvedere all'acquisizione di immobili compresi nel parco che siano strettamente necessari alle finalità del parco stesso, anche mediante espropriazione da pronunciarsi dal Prefetto secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le prescrizioni, i vincoli e le espropriazioni previste dal piano territoriale di coordinamento del parco si applicano, quanto al diritto di indennizzo ed alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Tali prescrizioni e vincoli comportano l'immediato accertamento della variazione delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

Ove per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'ente parco provvederà al conseguente indennizzo.

L'ente parco provvede altresì all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

I regolamenti dei parchi stabiliscono la misura e le modalità per la determinazione e la corresponsione degli indennizzi.

Gli enti parco hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nel territorio del parco, salvo l'applicazione delle norme del diritto di prelazione di cui alle leggi 29 maggio 1967, n. 379 e 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

La prelazione deve essere esercitata entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione avanzata all'ente da parte del proprietario con l'indicazione del prezzo.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'ente può, entro un anno dalla trascrizione di tale contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa.

Art. 16.

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento del

parco, l'ente parco ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del trasgressore.

Sono solidalmente responsabili per le spese il committente ed il direttore dei lavori. Contro l'ingiunzione dell'ente parco è consentito presentare ricorso, entro trenta giorni dalla data di notificazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide entro i sessanta giorni successivi.

In caso di inerzia dell'ente parco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere del Consiglio nazionale, può sostituirsi ad esso, dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questo non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a trenta giorni, agendo d'ufficio.

Per le violazioni ai divieti di cui ai precedenti articoli si applica la sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:

a) da lire 500.000 a lire 2.000.000 per la violazione del divieto di cui alla lettera *d*) del secondo comma del precedente articolo 8;

b) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto del disturbo delle specie animali e del danneggiamento e della raccolta di quelle vegetali di cui alla lettera *a*) del suddetto secondo comma dell'articolo 8; del divieto dell'asportazione di minerali di cui alla lettera *b*) e del divieto dell'accensione di fuochi di cui alla lettera *g*) dello stesso comma; degli altri divieti posti dai regolamenti dei parchi, non previsti nel suddetto secondo comma dell'articolo 8.

Alla stessa sanzione di cui alla lettera *a*) del precedente comma soggiace chiunque, senza averne diritto, usa la denominazione del parco.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000 o l'arresto fino a sei mesi e, nei casi più gravi, congiuntamente entrambe le pene per la violazione degli altri divieti di cui al suddetto secondo comma dell'articolo 8.

Alle stesse pene soggiace chiunque realizzi opere o proceda a modificazioni degli usi del terreno senza le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 14.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il Prefetto competente per territorio.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, ivi compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

Per le violazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 17.

In conformità al piano nazionale di coordinamento di cui al precedente articolo 4, entro quattro anni dalla sua pubblicazione sono istituiti nuovi parchi nazionali nelle seguenti aree geografiche:

Alpi marittime,
Dolomiti Bellunesi,
Alpi Tarvisiane,
Delta del Po,
Monti Sibillini,
Pollino,
Etna,
Gennargentu.

L'istituzione di tali parchi è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, sentite le Regioni a statuto ordinario o d'intesa con quelle a statuto speciale interessate ed acquisito il parere del Consiglio nazionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del parco deve stabilire per ciascuna delle aree indicate:

a) i limiti territoriali esterni provvisori del parco proposto;

b) le modalità del finanziamento;

c) la sede amministrativa del parco.

TITOLO III

ALTRE RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 18.

Le riserve naturali dello Stato sono istituite, sentite le Regioni interessate:

a) con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri competenti, qualora i terreni appartengano al demanio dello Stato;

b) con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, qualora i terreni siano stati acquisiti a tale scopo anche in locazione dal Servizio centrale delle riserve naturali dello Stato di cui al successivo articolo 19.

Il Consiglio nazionale, nell'ambito del piano nazionale di coordinamento di cui al precedente articolo 4, individua le aree da istituire in nuove riserve o in ampliamento di quelle esistenti e ne dichiara, ove lo ritenga, l'interesse nazionale o internazionale, anche in vista dell'inserimento di tali riserve in sistemi internazionali di aree protette.

Art. 19.

È istituito nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Servizio centrale delle riserve naturali dello Stato, con ordinamento e bilanci autonomi, per la gestione del patrimonio naturalistico dello Stato di cui al successivo articolo 20.

Sono organi del Servizio:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo.

Il presidente del Servizio è un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 18 membri scelti tra persone che si siano qualificate per l'attività e per gli studi svolti per la conservazione della natura,

nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Il Consiglio di amministrazione del Servizio è composto in particolare da:

a) sei membri designati rispettivamente: dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro delle finanze e dal Ministro dei beni culturali e ambientali;

b) tre membri designati rispettivamente: uno dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia e due da Comunità montane scelte a rotazione dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelle la cui superficie territoriale sia interessata da riserve naturali dello Stato;

c) tre membri designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle Regioni nel cui territorio insistono riserve naturali dello Stato;

d) tre membri designati dalle associazioni o enti protezionistici istituzionalmente interessati alle finalità delle riserve naturali dello Stato;

e) tre esperti designati dal Consiglio nazionale e, nella prima applicazione della presente norma, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I membri di cui alla lettera *a*) sono scelti dai rispettivi Ministri tra i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli di cui alla lettera *c*) sono scelti preferibilmente tra i funzionari delle rispettive amministrazioni.

Il Direttore del Servizio partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Servizio centrale ed è composto da cinque membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti non-

chè dal Direttore del Servizio che partecipa con voto consultivo.

Il regolamento del Servizio, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, determina la composizione, i compiti, le funzioni degli organi del Servizio nonchè le sue strutture e stabilisce le norme regolanti il funzionamento del Servizio stesso.

Fino all'entrata in vigore del regolamento del Servizio, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, valgono, per quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

L'attività di controllo amministrativo sugli atti del Servizio centrale è esercitata dagli stessi organi ai quali è attribuito il controllo sugli atti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Servizio centrale si avvale del personale idoneo del Corpo forestale dello Stato che viene posto a sua disposizione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato e previo assenso degli interessati, richiesto il parere motivato del Consiglio di amministrazione del Servizio centrale, nei limiti di contingenti fissati con decreto dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

Il personale del Corpo forestale dello Stato a disposizione del Servizio centrale viene posto fuori ruolo secondo la vigente normativa ed i posti rimasti scoperti non sono disponibili ai fini delle assunzioni e delle promozioni del Corpo forestale dello Stato.

Fino alla costituzione di tali contingenti, il Servizio centrale utilizza il personale attualmente in servizio presso le esistenti riserve naturali e gli uffici che gestiscono i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 37 del 7 febbraio 1979 ed al terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il Servizio centrale è diretto da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Consiglio nazionale e posto fuori ruolo, secondo la vigente normativa.

Art. 20.

Il patrimonio naturalistico dello Stato è costituito da:

1) le riserve naturali dello Stato esistenti;

2) i terreni e le aree boschive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 7 febbraio 1979, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale, nonchè i beni di cui al terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) gli altri terreni che comunque perverranno al Servizio centrale da destinare a riserve naturali dello Stato o a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale.

I terreni del patrimonio naturalistico dello Stato ricadenti entro il perimetro dei parchi nazionali sono gestiti in conformità ai fini istitutivi del parco e sono soggetti alle prescrizioni del parco stesso, senza indennizzo.

I beni compresi nel patrimonio naturalistico dello Stato sono assoggettati alla disciplina prevista per i beni patrimoniali indisponibili.

Per ogni riserva naturale dello Stato viene adottato dal Consiglio di amministrazione del Servizio un piano di gestione che individua gli interventi ed i divieti da prescrivere e che viene approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo parere del Consiglio nazionale e, per le riserve ricadenti nei parchi nazionali, anche

del Consiglio direttivo dell'ente parco. Per la violazione dei divieti contemplati dal piano di gestione si applicano le sanzioni previste dal precedente articolo 16.

Dei divieti relativi a ciascuna riserva viene data pubblicità, attraverso la pubblicazione dell'estratto del piano di gestione che li prevede, nel foglio annunzi legali delle Province e l'affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Art. 21.

Il Servizio centrale delle riserve naturali dello Stato svolge i seguenti compiti in conformità al piano nazionale di coordinamento di cui al precedente articolo 4:

1) gestisce i terreni facenti parte del patrimonio naturalistico dello Stato;

2) promuove l'ampliamento del patrimonio naturalistico dello Stato e l'istituzione di nuove riserve naturali dello Stato;

3) gestisce riserve naturali su terreni avuti in locazione o con convenzioni con enti, associazioni e privati;

4) promuove attività di ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di valorizzazione dell'ambiente naturale;

5) organizza e svolge, secondo le direttive del Consiglio nazionale e in collaborazione con gli enti parco e con il Corpo forestale dello Stato, corsi per la formazione professionale di personale da impiegare nella gestione delle riserve naturali dello Stato, dei parchi e delle altre istituzioni previste dalla presente legge;

6) svolge attività didattica, di informazione e di propaganda per la protezione della natura;

7) svolge ogni altro compito che venga ad esso affidato dal piano nazionale di coordinamento di cui al precedente articolo 4.

TITOLO IV

AREE PROTETTE ISTITUITE DALLE REGIONI

Art. 22.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della classificazione di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, le Regioni predispongono un progetto delle aree naturali da proteggere con l'indicazione delle iniziative e delle proposte in ordine alla classificazione ed alla denominazione delle aree medesime, nonchè degli interventi da effettuare e dei modi di gestione delle stesse, e lo inviano al Consiglio nazionale per la predisposizione del piano nazionale di cui al precedente articolo 4.

Successivamente all'approvazione del piano nazionale ed in conformità ad esso, le Regioni adottano i propri piani e programmi.

Nella formulazione e nell'attuazione dei piani regionali per la protezione della natura le Regioni devono assicurare la partecipazione delle competenze specifiche rappresentate dalle istituzioni scientifiche e dalle organizzazioni ed associazioni culturali.

Art. 23.

Le Regioni provvedono ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del piano nazionale di coordinamento di cui al precedente articolo 4, norme generali per le aree protette regionali in conformità ai princìpi della presente legge ed alle prescrizioni del piano nazionale di coordinamento. Agli stessi criteri ed entro gli stessi termini deve essere adeguata la legislazione regionale esistente in materia.

Le Regioni favoriscono, stabilendone i criteri di attuazione, le agevolazioni ed i necessari controlli, la gestione di aree naturalistiche da parte di enti locali, enti culturali e privati comunque possessori delle aree stesse.

Le aree protette regionali che insistono su territori di più Regioni saranno istituite dal-

le Regioni interessate, previe intese tra le stesse.

Le aree protette di competenza regionale non possono essere istituite nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato.

TITOLO V

RISERVE E PARCHI MARINI

Art. 24.

Nelle acque territoriali e su tratti di costa ad esse prospicenti, che presentano un rilevante interesse generale a motivo delle caratteristiche naturali geo-morfologiche, fisiche e biochimiche, ed estetiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nell'ambito del piano nazionale di coordinamento di cui al precedente articolo 4 possono essere istituiti parchi ed altre riserve naturali marine per provvedere alla conservazione di quei territori per finalità di carattere scientifico, culturale, economico e sociale e dell'educazione e ricreazione dei cittadini.

Art. 25.

Nelle riserve e parchi marini sono vietate tutte quelle attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente marino e costiero, oggetto della protezione e delle finalità della riserva o del parco ed individuate nei relativi piani di gesitone e regolamenti di cui al successivo articolo 30.

In particolare è vietato:

a) ogni tipo di cattura, raccolta e danneggiamento delle specie animali e vegetali, nonchè l'asportazione di minerali;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche delle acque;

c) l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

d) la navigazione a motore da parte di privati;

e) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

I divieti di cui al secondo comma del precedente articolo 8 si applicano ai territori inclusi nelle riserve e parchi marini.

Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi, ove ammissibili, sono disciplinate dal piano di gestione e dal regolamento previsti dal successivo articolo 30.

Art. 26.

Nelle aree individuate nell'ambito del piano nazionale di coordinamento il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad istituire con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale, riserve e parchi marini secondo i princìpi e le modalità stabiliti dalla presente legge.

Ove tali riserve o parchi interessino anche territori costieri ricadenti nel demanio marittimo, il decreto deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze e, se i territori stessi si estendono oltre il demanio, anche d'intesa con la Regione o le Regioni interessate.

Il decreto ministeriale deve contenere la denominazione e delimitazione del parco o della riserva marina, le finalità e l'indicazione, nel caso di un parco o riserva di cui al precedente secondo comma, dell'ente delegato a cui è affidata la gestione, nonchè disporre la concessione di uso dei beni demaniali di cui all'articolo 31 della presente legge.

Il decreto di istituzione della riserva o parco marino va pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con successivo decreto ministeriale si provvede alla nomina della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 28 su proposta del Consiglio nazionale.

La stessa procedura dovrà essere seguita per eventuali modifiche o soppressioni dei parchi e delle riserve marine.

Art. 27.

Nell'ambito del piano nazionale di coordinamento il Ministro della marina mercantile provvede a individuare le acque territoriali e i territori sui quali, in conformità della presente legge, possono essere istituiti le riserve e i parchi marini, con particolare riguardo alle seguenti aree:

1) Monte di Portofino - Capitaneria di Genova;

2) Cinque Terre - Capitaneria di La Spezia;

3) Secche della Meloria - Capitaneria di Livorno;

4) Isola di Montecristo e Arcipelago Toscano - Capitaneria di Portoferraio;

5) Monti dell'Uccellina - Capitaneria di Livorno;

6) Monte Argentario - Capitaneria di Livorno;

7) Monte Circeo, Isole Pontine - Capitaneria di Roma e Gaeta;

8) Isole Eolie - Capitaneria di Messina;

9) Isole Egadi - Capitaneria di Trapani;

10) Acitrezza, Isole Ciclopi - Capitaneria di Catania;

11) Porto Cesareo - Capitaneria di Taranto;

12) Torre Guaceto - Capitaneria di Brindisi;

13 Isole Tremiti - Capitaneria di Manfredonia;

14) Golfo di Trieste - Capitaneria di Trieste;

15) Tavolara, Punta Coda Cavallo - Capitaneria di Olbia;

16) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu - Capitaneria di Olbia;

17) Capo Caccia, Isola Piana - Capitaneria di Alghero;

18) Isole Pelagie - Capitaneria di Porto Empedocle;

19) Punta Campanella - Capitaneria di Castellammare di Stabia;

20) Capo Rizzuto - Capitaneria di Crotone;

21) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre - Capitaneria di Cagliari.

Art. 28.

In ciascun parco o riserva marina di cui al primo comma del precedente articolo 26 il raggiungimento delle finalità istitutive è curato dalla Capitaneria di porto competente, assistita dalla Commissione consultiva di cui al successivo quinto comma, sulla base del regolamento approvato ai sensi del successivo articolo 30.

In ciascun parco o riserva marina di cui al secondo comma del precedente articolo 26 il raggiungimento delle finalità istitutive può essere curato da: amministrazioni statali, regionali o locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni naturalistiche riconosciute che ne abbiano fatto richiesta e dimostrino di avere interesse e competenza.

La gestione e amministrazione del parco e della riserva marina è assicurata dall'ente o istituzione all'uopo delegati tramite un ufficio di gestione e amministrazione, affiancato da una Commissione consultiva e rappresentato a tutti gli effetti da un direttore che, nominato dall'ente delegato, ne coordina e realizza le attività e svolge funzioni esecutive e di coordinamento.

L'ufficio di gestione e amministrazione suddetto deve essere istituito dall'ente delegato entro novanta giorni dalla istituzione del parco o riserva marina.

Della Commissione consultiva fanno parte, oltre ai rappresentanti dell'organismo che cura il raggiungimento delle finalità del parco o riserva marina, esperti in discipline naturalistiche, rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni locali dei pescatori i cui territori sono prospicienti il parco o riserva, nonchè rappresentanti delle associazioni o enti protezionistici locali; gli esperti devono essere in numero non inferiore a quello dei rappresentanti degli enti locali. Le delibere della Commissione sono prese a maggioranza semplice.

Attribuzioni e strutture organizzative vengono precisate per ogni singolo parco o riserva nel regolamento emanato ai sensi del successivo articolo 30.

Art. 29.

Entro i confini di ciascun parco o riserva marina l'esercizio di attività pubbliche e private che interferiscano con le finalità istituzionali della riserva o del parco è oggetto di regolamento secondo le norme della presente legge e nel rispetto dei fini generali di cui al precedente articolo 24 e di quelli specifici indicati nell'atto istitutivo.

Art. 30.

L'amministrazione, l'ente o l'istituzione all'uopo delegati di ciascuna riserva o parco marino, di cui al secondo comma del precedente articolo 26, entro un anno dall'emanazione del decreto istitutivo, predispongono, tramite il proprio ufficio di gestione e amministrazione, un piano pluriennale di gestione che prevede a seconda delle finalità istitutive;

a) le zone di protezione differenziata;

b) le attività di conservazione e ricerca scientifica;

c) le attività di educazione e di informazione del pubblico;

d) il preventivo della spesa di gestione;

e) un regolamento che, rispettando le prescrizioni del piano di gestione, disciplini entro i limiti dei precedenti articoli 25 e 26, le seguenti attività ove compatibili:

1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

2) lo svolgimento delle attività economiche;

3) l'ammissione e circolazione del pubblico;

4) le attività ricreative;

5) le attività di ricerca scientifica.

Il piano di gestione ed il regolamento del parco o riserva devono essere presentati dall'amministrazione, ente o istituzione all'uopo delegati, entro dodici mesi dall'insediamento dell'ufficio di gestione e amministrazione del parco o riserva, al Consiglio nazionale che li esamina e ne propone l'approva-

zione al Ministro della marina mercantile introducendovi le eventuali modifiche ritenute necessarie alla realizzazione dei fini istituzionali del parco o riserva e indicando i fondi necessari alla gestione del parco o riserva stessa, nonchè la misura del contributo da prevedere nel programma di cui al precedente articolo 4.

Il Ministro della marina mercantile approva il piano ed il regolamento con il concerto dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, sentito il Ministro della difesa.

Per il territorio costiero non ricadente nel demanio marittimo, ma compreso entro i limiti del parco o riserva marina, vale quanto stabilito dai precedenti articoli 11, 13 e 14 in quanto applicabili.

Per le riserve e parchi marini di cui al primo comma del precedente articolo 26 il piano di gestione ed il regolamento sono predisposti dalle competenti Capitanerie di porto ed approvati dal Ministro della marina mercantile previo parere del Consiglio nazionale.

Dal giorno dell'istituzione del parco o riserva marina fino all'entrata in vigore del piano di gestione e del regolamento, le attività di cui al precedente articolo 25 ed al primo comma del presente articolo sono subordinate all'autorizzazione dell'ente delegato alla gestione o della Capitaneria di porto competente. Ogni altra materia che possa riguardare i parchi e le altre riserve marine non compresa in questo titolo è per analogia regolamentata dagli articoli riguardanti i parchi nazionali e le riserve naturali.

Il piano di gestione ed il regolamento vengono pubblicati a cura del Ministero della marina mercantile.

Art. 31.

Alle amministrazioni, enti o istituzioni che curano la gestione dei parchi e riserve di cui al secondo comma del precedente articolo 26 viene concesso, ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, per tutta la durata del parco o riserva, l'uso esclusivo dei beni del demanio marittimo e delle zone di

mare incluse nei confini dei parchi e riserve marine. In tal caso il canone di concessione ha natura di mero riconoscimento.

Art. 32.

Nelle Commissioni consultive dei parchi e riserve marine, istituiti in acque territoriali prospicenti le coste di Regioni a statuto speciale, siede di diritto un rappresentante della Giunta regionale interessata per territorio ed il piano di gestione ed il regolamento devono essere concordati con la Regione per le questioni riguardanti la pesca.

Art. 33.

Qualora un parco o riserva marina sia proposto in acque territoriali confinanti con un parco nazionale, una riserva naturale oppure analoghe istituzioni gestite da enti pubblici o privati, può essere attribuita in via prioritaria a questi ultimi la gestione dell'area marina.

Art. 34.

Per le violazioni ai divieti imposti per le riserve e parchi marini si applica la sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti somme:

da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione ai divieti di cui alle lettere *a*) e *d*) del secondo comma del precedente articolo 25 ed agli altri divieti posti dal piano di gestione e dal regolamento non previsti nel suddetto secondo comma dell'articolo 25;

da lire 500.000 a lire 2.000.000 per l'uso non autorizzato della denominazione della riserva o parco marino.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato si applica l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000 o l'arresto fino a sei mesi, e, nei casi più gravi, congiuntamente entrambe le pene per la violazione agli altri divieti di cui al suddetto secondo comma dell'articolo 25.

Per la violazione ai divieti di cui al secondo comma del precedente articolo 8 nei territori inclusi nelle riserve e parchi marini si applicano le stesse penalità di cui al precedente articolo 16.

All'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni compiute nelle riserve e parchi marini provvede la Capitaneria di porto competente.

I trasgressori sono sempre tenuti alla restituzione di quanto asportato dalla riserva o dal parco marino.

Per le violazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

TITOLO VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 35.

Sulle aree comprese nel piano nazionale di coordinamento individuate dal Consiglio nazionale e dalle Regioni di cui ai precedenti articoli 4 e 22, qualsiasi mutamento delle utilizzazioni dei terreni, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti, fino alla costituzione di aree protette, sono subordinate all'autorizzazione preventiva delle autorità regionali competenti, sentito il Consiglio nazionale.

L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma comporta la rimozione di quanto costruito e la riduzione in pristino a spese dell'inadempiente.

Sono solidalmente responsabili per le spese il committente ed il direttore dei lavori.

Il competente organo regionale, accertata l'inosservanza, ingiunge all'interessato l'ordine di rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a trenta giorni, provvede d'ufficio.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma è soggetta altresì alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000 a ca-

rico del committente e da lire 200.000 ad 1.000.000 a carico del direttore dei lavori.

All'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma provvedono gli organi regionali competenti.

Per le violazioni amministrative suddette si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 36.

Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree protette dipendente dallo Stato o da enti pubblici è agente di polizia giudiziaria ai fini della presente legge e nei limiti del servizio cui è destinato.

Gli enti privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie particolari giurate.

Art. 37.

Al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio centrale delle riserve naturali dello Stato è destinata, per il periodo 1980-1987, la complessiva somma di lire 24.600 milioni — di cui al piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 —, da ripartire annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1980, la relativa quota viene determinata in lire 1.500 milioni.

Per gli anni successivi al 1987, i mezzi finanziari necessari per il proseguimento dell'attività del Servizio centrale saranno individuati con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Le attività finanziarie nette risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge dal conto patrimoniale della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali possono essere assegnate al Servizio, ad esclusivo incremento delle spese di investimento per l'ampliamento del patrimonio naturalistico di cui al precedente articolo 20.

A tal fine il Ministero del tesoro, su documentate proposte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti, a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente istituito presso la Cassa stessa in virtù dell'articolo 12 del regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275, e nei limiti delle attività nette di cui al comma precedente, a versare dette disponibilità ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, al bilancio del Servizio centrale.

La gestione dei residui della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, sussistenti all'entrata in vigore della presente legge, è affidata al Servizio centrale.

Oltre alle somme di cui ai precedenti commi, sono iscritti nel bilancio del Servizio centrale anche i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio naturalistico dello Stato.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale di cui al precedente articolo 2 sono a carico del bilancio del Servizio centrale.

Art. 38

Al funzionamento dei Parchi nazionali esistenti e di quelli da istituire ai sensi del precedente articolo 17 è destinata, per il periodo 1980-1987, la complessiva somma di lire 33.176 milioni — di cui al piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 —, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da ripartire annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1980, la relativa quota viene determinata in lire 2.500 milioni.

Per gli anni successivi al 1987, i mezzi finanziari necessari per il proseguimento del funzionamento dei Parchi di cui al primo comma del precedente articolo, saranno individuati con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 39.

All'onere relativo alle spese ed ai contributi per la gestione dei parchi e delle riserve marini di cui al precedente articolo 26, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana ».

Per gli anni successivi al 1980, i mezzi finanziari necessari per il funzionamento dei parchi e delle riserve marini di cui al precedente comma saranno individuati con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.